



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Tel 0985/5454- n. fax 0985/5510

santamariadelcedro.asmenet.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA C.C. N._____, DEL _____

RELAZIONE ART.34, COMMI 20 E 21, DEL DECRETO LEGGE N.179, DEL 18 OTTOBRE 2012.

Affidamento servizi comunali alla Società Municipalizzata Servizi srl Unipersonale di servizi comunali.

PARAGRAFO 1 PREMESSE GENERALI

La presente relazione si rende opportuna, anche se non necessaria, ai sensi di quanto previsto dall'art.34, commi 20 e 21, del D.L. n.179/2012,. Dette norme prevedono infatti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, che l'affidamento del servizio alle società pubbliche è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito web dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e le compensazioni economiche . Al cennato obbligo, statuisce il comma 21, sono soggetti non solo gli affidamenti di servizi pubblici locali successivi all'entrata in vigore del D.L. n.179/2012, ma anche quelli già in essere al 20 ottobre 2012 e non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

In sostanza l'affidamento alle società pubbliche di servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire previa relazione che dia contezza della sussistenza dei requisiti in capo alla società affidataria del modello comunitario *dell'in house providing*, che costituisce – secondo il diritto comunitario – uno dei modelli legittimi degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In detta relazione sono rappresentati i contenuti dei servizi erogati ed i compensi economici dovuti alla società pubblica. Orbene, i servizi pubblici locali affidati alla società in house del Comune di Santa Maria del Cedro sono stati affidati nel 2011, e cioè quando la società comunale già possedeva i requisiti dell'anzidetto modello comunitario. Tuttavia per ragioni di trasparenza amministrativa l'Amministrazione ritiene opportuno dare contezza alla collettività amministrata delle ragioni giuridico-amministrative che giustificano l'affidamento di alcuni servizi comunali alla società in house che adesso si chiama MUNICIPALIZZATA SERVIZI SRL UNIPERSONALE.

PARAGRAFO 2 VERIFICA REQUISITI AFFIDAMENTO IN HOUSE

Il modello dell'affidamento di servizi pubblici *in house providing* è un istituto di derivazione comunitaria, che risale alla basilare pronuncia della Corte Europea di Giustizia Teckal del 18 novembre 1999, causa C-107/1998, la quale ha stabilito che la normativa europea in tema di appalti pubblici non trova applicazione, rispetto al detto modello, a condizione che “ *l'ente locale eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano*”.

La dottrina e la giurisprudenza comunitaria e nazionale si sono a lungo occupate dell'argomento individuando tre indicatori sintomatici dell'affidamento in house:

- a) Partecipazione pubblica totalitaria, con esclusione della partecipazione anche minoritaria di un'impresa privata al capitale di una società in house;
- b) Esercizio da parte dell'ente pubblico di una funzione di controllo pari a quella esercitata sui propri servizi (c.d *controllo analogo*);
- c) La realizzazione da parte della società affidataria della parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente o degli enti soci.

La sussistenza dei citati indicatori sintomatici rende di fatto la società affidataria “ *la longa manus di un ente pubblico che la controlla pienamente* “ (sentenza Corte costituzionale n.325/2010) e non già un soggetto terzo rispetto all'amministrazione controllante, potendo così la società ottenere affidamenti diretti in house providing.

Dal 2009 l'Amministrazione di questo Comune ha iniziato un percorso di riconduzione della originaria società mista denominata SANTA MARIA DEL CEDRO SERVIZI SPA e costituita con atto costitutivo stipulato il 19 maggio 2003 nell'ambito del modello comunitario per rendere legittimi gli affidamenti. Questo percorso reso difficilissimo e complicato per via di una normativa copiosa e rapsodica che sarebbe stata adottata, con la celebrazione anche di un referendum (2010), in materia, ha riguardato anche il risanamento finanziario e gestionale della società. Questo percorso è così sunteggiato:

- a) Adozione della deliberazione consiliare n.51, del 30 novembre 2008, con la quale è stata deliberata la trasformazione della società mista “ Santa Maria del Cedro Servizi S.P.A”, in società a capitale interamente pubblico;
- b) Adozione della deliberazione consiliare n.7, del 16 gennaio 2010, con la quale è stato approvato lo Statuto della società ad intero capitale del Comune di Santa Maria del Cedro;
- c) Adozione della deliberazione consiliare n.21, dell'1 ottobre 2011, con la quale è stato formulato l'indirizzo di affidare alla Società Santa Maria del Cedro Servizi S.P.A. i seguenti servizi : a) servizi di igiene ambientale; b) servizio di trasporto scolastico; c) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica;
- d) Adozione , in attuazione della richiamata deliberazione consiliare n.11/2011, delle deliberazioni n.105, n.106 e n. 107, dell'11 novembre 2011 con le quali sono stati approvati i contratti di servizio per i servizi indicati alla precedente lettera c) e poi stipulati nella stessa data , per una durata di 9 anni, fino all'11 novembre 2020;
- e) Adozione della deliberazione consiliare n.10, del 28 giugno 2014, con la quale la società comunale è stata trasformata in SRL (MUNICIPALIZZATA SERVIZI SRL UNIPERSONALE), per ragioni connesse ad una maggiore snellezza gestionale e con conseguenti minori oneri organizzativi e contabili. Si è ritenuto in sostanza che la nuova struttura societaria fosse più adeguata alle necessità organizzative di un piccolo comune;
- f) Adozione della deliberazione consiliare n.7, del 21 aprile 2015, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. 23.12.2014,n.190 (Legge di Stabilità per il 2015) il Piano operativo di razionalizzazione della società. E' opportuno precisare invero che in detto Piano sono stati illustrati anche le misure di risanamento finanziario e gestionale della società che al 31.12. 2008 registrava una perdita di € 321.136,00. Dette misure hanno fatto sì che negli ultimi 4 esercizi (2011-2012-2013-2014) la società ha concluso in utile le sue gestioni;
- g) Adozione della deliberazione consiliare n.20, del 16 giugno 2015, con la quale sono stati formulati alla società comunale gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione. Con detta deliberazione tra l'altro è stato fatto obbligo alla società di adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione e di dotarsi di un organismo interno di vigilanza ai sensi dell'art.6 del D.L/vo n.231/2001.

Occorre sottolineare come la società svolga la propria attività solo con il Comune detentore del capitale sociale e che i servizi svolti sono strettamente indispensabili ai sensi dell'art.3, comma 27,

della L. n.244/2007. L'Assemblea nomina, in base allo Statuto, gli amministratori e il revisore della società, approva le modifiche allo Statuto ed il bilancio, può modificare l'oggetto sociale. Lo Statuto non consente l'alienazione di quote del capitale sociale anche solo minoritarie e ciò in coerenza con la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, 10 settembre 2009, causa C-573/07; 13 ottobre 2005, causa C-458/03-Parking Brixen).

Per quanto sopra illustrato si può correttamente affermare che la società comunale rispetta i parametri del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamenti in house providing: a) partecipazione pubblica totalitaria, b) controllo analogo su quello esercitato sui propri servizi; c) destinazione esclusiva dell'attività a favore dell'ente socio; d) assenza di vocazione commerciale; e) compensazioni economiche ed obblighi di servizio.

PARAGRAFO 3 COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Le compensazioni economiche a favore della MUNICIPALIZZATA SERVIZI SRL UNIPERSONALE sono attualmente sono i seguenti:

- a) Servizi di igiene ambientale: compenso annuo aggiornato (dal 1 gennaio 2015) €.725.616,84, comprensivo di IVA;
- b) Servizio di trasporto scolastico: compenso annuo aggiornato (dal 1 gennaio 2015) €.126.801,52, comprensivo di IVA;
- c) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica: compenso annuo aggiornato (dal 1 gennaio 2015) €. 57.623,84, comprensivo di IVA.

Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere